**5 Febbraio 2015**

**Controlli automatizzati: cartella nulla se motivazione “equivoca”**

Cassazione, sentenza depositata il 4 febbraio 2015

È nulla la cartella di pagamento, conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione, che contiene imprecisioni ed errori che rendono poco comprensibili le ragioni della pretesa fiscale. A sostenerlo è la**sentenza n. 1952/15, depositata ieri presso la Sezione Tributaria delle Cassazione**.   
  
La Suprema Corte ha respinto il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate confermando, così, la declaratoria di nullità di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 660/73.   
  
L’Ufficio ha proceduto alla rettifica della liquidazione operata su modello 770/2001 da un sostituto d’imposta, per redditi soggetti a tassazione separata.   
  
La CTR del Piemonte, in linea con la CTP di Novara, ha ravvisato un vizio di motivazione dell’atto. Vizio che è stato riscontrato anche dal giudice di vertice; il che ha determinato la **vittoria del contribuente in tutti e tre i gradi di giudizio**.   
  
Alla S.C. la cartella è sembrata ricca d’imprecisioni ed errori tali **da non consentire al contribuente** la verifica dell’iter logico giuridico seguito dall’Agenzia delle Entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l’ammontare dell’imposta.   
  
La CTR, oltre al dato decisivo “***dell’errore nell’indicazione****delle annualità prese in considerazioni per determinare l’aliquota media del biennio precedente, al fine della sua applicabilità ai redditi sottoposti a tassazione separata*”, ha evidenziato l’**equivocità della motivazione** dell’atto, laddove si legge che “*i dati sono stati desunti da dati esposti dal sostituto d’imposta e/o nel quadro RM del modello unico 2001 o nel quadro F del modello 730/2001*” e che il contribuente “*per molteplici ragioni potrebbe non aver più a disposizione copia o riferimenti del modello a suo tempo presentato, né può essere costretto ad ulteriori attività di ricerca per verificare la pretesa dell’ufficio impositore*”.   
  
Ebbene, secondo gli ermellini, la motivazione sopra descritta ha finito per inficiare la validità della cartella essendo “*inammissibilmente generica*”, tanto da lasciare al contribuente, “*a distanza di tempo, l’incertezza circa il suo precedente comportamento”.*È allora corretta la ratio decidendi della CTR, posto che l'art. 7, comma primo, dello Statuto dei diritti del contribuente - peraltro significativamente intitolato *"chiarezza e motivazione degli atti*" - prescrive che "*gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione*".   
La Corte, in conclusione, non ha visto ragioni per ritenere che la CTR abbia fatto cattiva applicazione della legge, come invece sostenuto dall’Agenzia. Il giudice di secondo grado si è limitato a descrivere, in concreto, le ragioni per le quali ha ritenuto - con una valutazione semmai opinabile e sindacabile sotto il profilo motivazionale - che la cartella de qua non fosse adeguatamente motivata, in relazione alla tutela apprestata dall'ordinamento al diritto di difesa del contribuente.   
  
Ne è derivato il rigetto del ricorso proposto dalla difesa erariale.